

Legge regionale 21 novembre 2000, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 le parole: "culturali, ricreative e sportive" sono sostituite dalle parole: "e ricreative".
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 18/ 1996 le parole: "situazioni di difficoltà e svantaggio" sono sostituite dalle parole: "situazione di handicap ivi comprese le associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24".

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 18/1996 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 1 bis (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)

1. All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del 'Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002', è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche per l'handicap di ciascun Comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.

3. Il Coordinamento di dota di un regolamento per il suo funzionamento e nomina tra i suoi componenti il Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il 'Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale' previsto dal 'Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002'.

Art. 1 ter (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)

1. Il Coordinamento ha il compito di:

- a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di persone in situazione di handicap, con priorità per l'handicap gravissimo;
- b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;
- c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per favorire:
 - 1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in situazione di handicap per l'intero percorso scolastico;
 - 2) le pari opportunità di istruzione;
 - 3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo;
- d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;
- e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di intervento;
- f) trasmettere una relazione annuale complessiva al 'Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale' ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;
- g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del 'Piano territoriale', di cui al 'Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002'.

Art. 1 quater (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)

1. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap.

2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:

- a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;
- c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Provincia o suo delegato;

- d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;
- e) i responsabili dei Centri per l'impiego;
- f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione territorialmente competente o suo delegato;
- g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e provinciale (GLIP) o suo delegato;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
- i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
- l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985, operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettuale e sensoriale;
- m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.

3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello stesso, rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.

4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni esperti in materia di handicap.

5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 1 quinquies (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)

1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito;
- b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;
- c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale;
- d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
- e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
- f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.

2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di handicap.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale."

Art. 3

1. L'articolo 2 della l.r. 18/1996 è così sostituito:

"Art. 2 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)

1. E' istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, composto da:

- a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;
- b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo delegato;
- c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo delegato;
- d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o suo delegato;
- e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo delegato;
- f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;

- g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap, designato dai Rappresentanti d'ambito;
 - h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo delegato;
 - i) il rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;
 - l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;
 - m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettuale e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo 6;
 - n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
 - o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento può richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale.
5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap."

Art. 4

1. L'articolo 3 della l.r. 18/1996 è così sostituito:

"Art. 3 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)

1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap svolge le seguenti funzioni:

- a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per l'handicap nel territorio regionale;
- b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
- c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
- d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di handicap;
- e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
- f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in situazione di handicap;
- g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;
- h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
- i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per l'handicap di cui all'articolo 6;
- l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 7."

Art. 5

1. L'articolo 5 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Centro regionale di ricerca e documentazione handicap)

1. La Regione istituisce il Centro regionale di ricerca e documentazione handicap, con compiti anche di sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire l'integrazione delle persone in

situazione di handicap.

2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio.

3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema informativo statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali."

Art. 6

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 dopo la parola: "regionale" sono aggiunte le parole: "ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito;

d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2."

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna."

Art. 7

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 sono soppresse le parole: "la Commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, e", e dopo la parola: "adulta" sono soppresse le parole: "sulla base delle segnalazioni provenienti da diversi settori, come i reparti di ostetricia, pediatria di base, area consultoriale materno infantile".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 le parole: "quattordici anni" sono sostituite con le parole: "diciotto anni".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le parole: "e si raccordano funzionalmente con le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le UMEE in collaborazione con le Unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità delle persone in situazione di handicap."

5. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 le parole: "può istituire" sono sostituite con la parola: "istituisce".

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente:

"5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni formati."

7. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 è sostituito dai seguenti:

"6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68.

6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento dell'handicap valido per tutto il territorio regionale."

Art. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 dopo la parola: "età" è inserita la parola: "evolutiva".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 le parole: "accertamento dell'handicap" sono sostituite dalle parole: "individuazione dell'handicap".

3. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 sono sostituite dalle seguenti:

"f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato;

g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che

favoriscono l'integrazione della persona in situazione di handicap;"

Art. 9

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in situazione di handicap."

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 le lettere b), f), g) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

"b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi specifici;

g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap nelle strutture produttive private e pubbliche;

i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine;"

3. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996, le lettere h) e l) sono soppresse.

Art. 10

1. L'articolo 12 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (integrazione sociale)

1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in situazione di handicap nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per:

a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a persone in situazione di handicap gravissimo in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;

b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap;

c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in situazione di handicap;

d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in situazione di handicap grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13 bis;

e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in situazione di handicap che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto;

f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano."

Art. 11

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale delle persone in situazione di handicap grave che hanno terminato il percorso scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il funzionamento di strutture diurne."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo.

1 ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri socio-educativi sono disciplinati dalla Regione."

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per garantire forme di residenzialità per le persone in situazione di handicap che si trovino senza sostegno familiare."

4. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane per la gestione dei Centri socio-educativi."

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 la parola: "esperti" è sostituita dalla parola: "operatori".

6. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente lettera:
"e) tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e alla tipologia del Centro."

Art. 12

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente articolo:

"Art. 13 bis (Strutture residenziali)

1. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in situazione di handicap grave, prive del sostegno familiare a carattere permanente, temporaneo e di emergenza."

Art. 13

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 le parole: "allo scopo di" sono sostituite dalla parola: "che".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 è sostituita dalla seguente:

"a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'UMEE, all'individuazione e all'acquisizione della documentazione nonché alla compilazione della diagnosi funzionale;"

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996, la parola: "garantire" è sostituita dalla parola: "garantiscono" e dopo la parola: "elaborazione" è aggiunta la parola: "congiunta".

4. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in situazione di handicap, provvedendo all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione."

5. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 le parole: "assicura un finanziamento ai Comuni singoli ed associati e alle Comunità montane che provvedono alle" sono sostituite dalle parole: "concorre al finanziamento in favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di competenza per le".

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti integrati tra enti locali, scuola superiore e aziende per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro."

7. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 dopo la parola: "142" sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni" e le parole: "Amministrazioni statali preposte alla pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole: "Istituzioni scolastiche".

Art. 14

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente lettera:

"d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro."

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di percorsi formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli interventi di formazione professionale previste all'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, con riferimento al piano triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998."

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 la parola: "corsi" è sostituita dalla parola: "percorsi formativi".

4. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 le parole: "I Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, tramite le équipes per l'integrazione sociale e scolastica, fissano" sono sostituite dalle parole: "Le Province, su proposta dei Coordinamenti provinciali fissano".

5. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 le parole: "frequentato i corsi previsti dai" sono sostituite dalle parole: "partecipato alle attività formative di cui ai" e le parole: "delle graduatorie per il collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 104/1992" sono sostituite dalle parole: "del collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.".

Art. 15

1. L'articolo 16 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (integrazione lavorativa)

1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone in situazione di handicap, la Regione, tramite i Comuni singoli ed associati e le Comunità montane:

- a) provvede al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati pari al 100 per cento del loro importo alle imprese che hanno assunto persone in situazione di handicap intellettivo da più di otto anni usufruendo degli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 68/1999;
 - b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le tecnologie per il telelavoro in favore di persone in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale che svolgono attività in proprio;
 - c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale.
2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b), non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap.".

Art. 16

1. L'articolo 17 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Tirocini e borse-lavoro)

1. La Regione concorre al finanziamento in favore di Province, Comuni singoli o associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per interventi che mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale della persona in situazione di handicap presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap.".

Art. 17

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 18/1996 le parole: "da Comuni e Comunità montane" sono sostituite dalle parole: "dagli enti locali".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente comma:

"2. La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e organizzazioni di volontariato.".

Art. 18

1. L'articolo 21 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Ausili tecnici)

1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:

- a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà;
- b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in situazione di handicap

fisico gravissimo;

c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone in situazione di handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.".

Art. 19

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, un piano che raccolga tutti gli interventi che gli enti locali intendono realizzare, in forma singola o associata, nonché le modalità di attuazione, i relativi costi e l'impegno finanziario assunto per il cofinanziamento degli interventi proposti.

3. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.".

Art. 20

1. L'articolo 27 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Progetti a gestione integrata)

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra Province, Comuni singoli o associati, Comunità montane, Ausl e privato sociale.".

Art. 21

1. L'articolo 29 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 29 (Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap e disposizioni finanziarie)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un apposito fondo denominato 'Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap'.

2. L'ammontare del fondo è stabilito con le leggi di approvazione di bilancio mediante impiego del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

3. Una quota del fondo non superiore al 4 per cento è riservata al finanziamento delle spese per il funzionamento del centro regionale di ricerca e documentazione handicap e quale cofinanziamento alle Province delle spese per il funzionamento dei coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap e dei coordinamenti d'ambito.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2001 e successivi con la seguente denominazione 'Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap'.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, si provvede per l'anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.".

Art. 22

1. Nel titolo e nel testo della l.r. 18/1996 le parole: "handicappata" e "handicappate" sono sostituite con le parole: "in situazione di handicap".

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le modalità di accesso ai contributi regionali, relativi all'anno 2001, sono stabilite nel modo seguente:

a) la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente, approva entro il 31 gennaio 2001, i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;

b) i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui all'articolo 17 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della presente legge, presentano alla

Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione dei criteri di cui alla lettera a), il piano di cui al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente legge;

c) i contributi sono concessi con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio.

3. Sono abrogati gli articoli 4, 18, 19, 22, 23, 24, 25, i commi 4 e 5 dell'articolo 26 e l'articolo 28 della l.r. 18/1996.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 21 novembre 2000

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE);

c) TESTO AGGIORNATO DELLA L.R. N. 18/1996 COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI).

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Secchiaroli, Melappioni, Carassai, Avenali, Bartolomei, Meschini, Donini e Amati n. 422 del 16 dicembre 1999;

* Parere della II commissione consiliare permanente in data 23 febbraio 2000;

* Relazione della V commissione permanente in data 23 febbraio 2000;

* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000, n. 293, rinviata dal commissario del governo il 30 marzo 2000, prot. n. 428/2000;

* Richiesta di esame, ai sensi dell'articolo 97, terzo comma, del regolamento interno del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale con nota del 25 luglio 2000, prot. n. 30/4584/SAG;

* Parere della II commissione permanente in data 20 settembre 2000;

* Relazione della V commissione permanente in data 21 settembre 2000;

* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 ottobre 2000, n. 15, vistata dal commissario del governo il 17/11/2000, prot. n. 1132/2000.

b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.

Ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del R.R. n. 36 del 16 agosto 1994 viene di seguito pubblicato, a cura del Servizio Legislativo e affari istituzionali della giunta regionale, il testo aggiornato della Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge sopra pubblicata che sono stampate con distinti caratteri. La pubblicazione del testo aggiornato e coordinato ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18.

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazione di handicap, così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità;
- b) integrazione sociale;
- c) integrazione scolastica e formazione professionale;
- d) inserimento lavorativo;
- e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali e ricreative;**
- f) informazione.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in **situazioni di handicap ivi comprese le associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24.**

Art. 1 bis

(Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)

1. All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002", è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche per l'handicap di ciascun comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.

3. Il Coordinamento si dota di un regolamento per il suo funzionamento e nomina tra i suoi componenti il Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale" previsto dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002".

Art. 1 ter

(Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)

1. Il Coordinamento ha il compito di:

- a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di persone in situazione di handicap, con priorità per l'handicap gravissimo;
- b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;
- c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per favorire:
 - 1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in situazione di handicap per l'intero percorso scolastico;
 - 2) le pari opportunità di istruzione;
 - 3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo;
- d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;
- e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di intervento;
- f) trasmettere una relazione annuale complessiva al "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale" ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;
- g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del "Piano territoriale", di cui al "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002".

Art. 1 quater

(Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)

1. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap.

2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:

- a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;**
- b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;**
- c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della provincia o suo delegato;**
- d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;**
- e) i responsabili dei Centri per l'impiego;**
- f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione territorialmente competente o suo delegato;**
- g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e provinciale (GLIP) o suo delegato;**
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;**
- i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;**
- l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985, operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettuale e sensoriale;**
- m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.**

3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello stesso, rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.

4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni esperti in materia di handicap.

5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 1 quinquies

(Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)

1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito;**
- b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;**
- c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale;**
- d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;**
- e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;**
- f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.**

2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di handicap.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale.

Art. 2

(Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)

1. E' istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, composto da:

- a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;**
- b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo delegato;**
- c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo delegato;**
- d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o suo delegato;**
- e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo delegato;**
- f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;**
- g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap, designato dai Rappresentanti d'ambito;**
- h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo delegato;**
- i) il rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;**
- l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;**
- m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 24/1985 operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettuale e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo 6;**
- n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;**
- o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.**

2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.

3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento può richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale.

5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap.

Art. 3

(Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)

1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap svolge le seguenti funzioni:

- a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per l'handicap nel territorio regionale;**
- b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;**
- c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;**
- d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di handicap;**
- e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;**
- f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in situazione di handicap;**

- g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;
- h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
- i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per l'handicap di cui all'articolo 6;
- l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 7.

Art. 4

Abrogato

Art. 5

(Centro regionale di ricerca e documentazione handicap)

1. La Regione istituisce il Centro regionale di ricerca e documentazione handicap, con compiti anche di sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire l'integrazione delle persone in situazione di handicap.
2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema informativo statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali.

Art. 6

(Consulta regionale per l'handicap)

1. E' istituita la Consulta regionale per l'handicap.
2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale **ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985.**
3. La Consulta regionale per l'handicap esercita le seguenti funzioni:
 - a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore dell'handicap presenti nel territorio regionale;
 - b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in situazione di handicap;
 - c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito;**
 - d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2.**
4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.
- 5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna.**

Art. 7

(Accordi di programma)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per accordi quadro pluriennali relativi ad interventi in campo sociale, sanitario e socio-sanitario tra Regione, Province, Comuni, AUSL, Comunità montane, organismi scolastici e relativi all'uso coordinato di risorse finanziarie e strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica e lavorativa. La Giunta regionale per l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni fornite dal Coordinamento regionale di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Coordinamento regionale, stabilisce i criteri per la stipula di convenzioni tra associazioni, enti e organizzazioni operanti nel settore privato sociale, per gli interventi e i servizi socio-sanitari, formativi ed educativi, anche in raccordo con il Comitato tecnico

consultivo previsto dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.

Art. 8

(Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)

1. Il Consiglio regionale, con regolamento, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno-infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.

Art. 9

(Unità multidisciplinari)

1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di handicap appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta.

2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai **diciotto anni**, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.

3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal comma 2 **e si raccordano funzionalmente con le unità multidisciplinari dell'età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti.**

3 bis. Le UMEE in collaborazione con le unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità delle persone in situazione di handicap.

4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di distretto.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL **istituisce** nel proprio ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del territorio.

5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni formati.

6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare competente i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68.

6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento dell'handicap valido per tutto il territorio regionale.

Art.10

(Unità multidisciplinare dell'età evolutiva)

1. L'Unità multidisciplinare dell'età **evolutiva** è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.

2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
- b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
- c) collaborazione con enti ed istituzioni;
- d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in situazione di handicap;

- e) **individuazione dell'handicap** e compilazione della diagnosi funzionale;
- f) **collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato;**
- g) **verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in situazione di handicap;**
- h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento.

Art.11

(Unità multidisciplinare dell'età adulta)

1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. **L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in situazione di handicap.**
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
 - a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori interessati;
 - b) **valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);**
 - c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti, le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter così elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli operatori sociali;
 - d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il contano con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;
 - e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni singolo utente;
 - f) **consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi specifici;**
 - g) **collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap nelle strutture produttive private e pubbliche;**
 - h) (*soppressa*)
 - i) **collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine;**
 - l) (*soppressa*).

Art.12

(Integrazione sociale)

1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in situazione di handicap nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per:
 - a) **garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a persone in situazione di handicap gravissimo in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;**

- b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio educativi per persone in situazione di handicap;
- c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in situazione di handicap;
- d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in situazione di handicap grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13 bis;
- e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in situazione di handicap che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto;
- f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano.

Art. 13
(Centri socio-educativi)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale delle persone in situazione di handicap grave che hanno terminato il percorso scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il funzionamento di strutture diurne.

1 bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo.

1 ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri socio-educativi sono disciplinati dalla Regione.

2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per garantire forme di residenzialità per le persone in situazione di handicap che si trovino senza sostegno familiare.

3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane per la gestione dei Centri socio-educativi.

4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con personale proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:

- a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel campo dell'handicap;
- b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
- c) eventuali **operatori** di laboratorio con preferenza per quelli che hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti in situazione di handicap o posseggono un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
- d) personale ausiliario;
- e) **tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e alla tipologia del Centro.**

Art. 13 bis
(Strutture residenziali)

1. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in situazione di handicap grave, prive del sostegno familiare a carattere permanente, temporaneo e di emergenza.

Art. 14
(Integrazione scolastica)

1. La Giunta regionale emana direttive alle AUSL in attuazione del d.p.r. 24 febbraio 1994 e vigila sugli adempimenti delle stesse, **che:**

a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'UMEE all'individuazione e all'acquisizione della documentazione nonché alla compilazione della diagnosi funzionale;

b) garantiscono l'elaborazione congiunta del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap.

2. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in situazione di handicap, provvedendo all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione.

3. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di competenza per le attività di assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 13 della legge 104/1992.

3 bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti integrati tra enti locali, scuola superiore e aziende per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro.

4. Province, Comuni, AUSL e Comunità montane promuovono accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni con le Istituzioni scolastiche al fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti con handicap secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 104/1992 e con le modalità previste dal d.m. pubblica istruzione 5 febbraio 1992.

Art. 15

(Formazione professionale)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 104/1992 e dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità e ai bisogni dei portatori di handicap attestati dalle Unità multidisciplinari dell'età adulta nel piano educativo individualizzato, è finalizzato a:

a) l'integrazione dei soggetti con handicap nei progetti formativi di base;

b) l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella formazione di base ordinaria;

c) l'inserimento in corsi finalizzati dotati di progetti specifici, in relazione alla gravità dell'handicap;

d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro.

2. A tal fine la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia di formazione professionale, sentiti i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, fornisce il personale qualificato per gli interventi formativi con adeguate competenze per l'handicap ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie.

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di percorsi formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli interventi di formazione professionale previste all'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 con riferimento al piano triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998.

4. Le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in materia di formazione professionale, Province, Comuni, Comunità montane, AUSL e organizzazioni del settore privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la collocazione dei percorsi formativi nei centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni.

5. Le Province, su proposta dei Coordinamenti provinciali fissano i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse attività formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 104/1992.

6. Agli allievi che abbiano partecipato alle attività formative di cui ai commi 1 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza e, ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di qualifica utile ai fini del collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 16

(Integrazione lavorativa)

1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone in situazione di handicap, la Regione, tramite i Comuni singoli ed associati e le Comunità montane:

a) provvede al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati pari al 100 per cento del loro importo alle imprese che hanno assunto persone in situazione di handicap intellettuale da più di otto anni usufruendo degli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 68/1999;

b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le tecnologie per il telelavoro in favore di persone in situazione di handicap fisico, intellettuale e sensoriale che svolgono attività in proprio;

c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in situazione di handicap fisico, intellettuale e sensoriale.

2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b) non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.

3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap.

Art. 17

(Tirocini e borse-lavoro)

1. La Regione concorre al finanziamento in favore di Province, Comuni singoli o associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per interventi che mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale della persona in situazione di handicap presso enti pubblici e privati.

2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap.

Art. 18

Abrogato

Art. 19

Abrogato

Art. 20

(Barriere di comunicazione)

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali per l'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo e con problemi di linguaggio e di comunicabilità.

2. La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e organizzazioni di volontariato.

Art. 21

(Ausili tecnici)

1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:

a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà;

b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in situazione di handicap fisico gravissimo;

c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento **delle barriere di comunicazione con riferimento a persone in situazione di handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.**

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Abrogato

Art. 24

Abrogato

Art. 25

Abrogato

Art. 26

(Modalità di accesso ai contributi regionali)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 30 aprile sentito il Coordinamento regionale di cui all'articolo 2, approva, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

2. I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, un piano che raccolga tutti gli interventi che gli enti locali intendono realizzare in forma singola o associata, nonché le modalità di attuazione, i relativi costi e l'impegno finanziario assunto per il cofinanziamento degli interventi proposti.

3. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.

4. (*soppresso*)

5. (*soppresso*)

Art. 27

(Progetti a gestione integrata)

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra Province, Comuni singoli o associati, Comunità montane, Ausl e privato sociale.

Art. 28

Abrogato

Art. 29

(Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap disposizioni finanziarie)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un apposito fondo denominato "Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap".

2. L'ammontare del fondo è stabilito con le leggi di approvazione di bilancio mediante impiego del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

3. Una quota del fondo non superiore al 4 per cento è riservata al finanziamento delle spese per il funzionamento del centro regionale di ricerca e documentazione handicap e quale cofinanziamento alle Province delle spese per il funzionamento dei coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap e dei coordinamenti d'ambito.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del

bilancio dell'anno 2001 e successivi con la seguente denominazione "Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap".

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 30

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione